

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEI
SERVIZI MORTUARI
E DEI
SERVIZI CIMITERIALI**



Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 in data 21.9.2006

1ª modifica mediante deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 15.2.2007

2ª modifica mediante deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 29.11.2007

3ª modifica mediante deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 13.3.2008

4ª modifica mediante deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 7.8.2008

5ª modifica mediante deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 in data 17.12.2009

6ª modifica mediante deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 24.05.2012

7ª modifica mediante deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 26.11.2012

8ª modifica mediante deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 17.07.2014

9ª modifica mediante deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 24.03.2015

10ª modifica mediante deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 27.04.2015

11ª modifica mediante deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 26.11.2015

12ª modifica mediante deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 27.09.2018

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1	Oggetto e definizioni
ARTICOLO 2	Responsabilità
ARTICOLO 3	Servizi gratuiti e a pagamento
ARTICOLO 4	Atti a disposizione del pubblico

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 5	Depositi di osservazione e obitori
------------	------------------------------------

CAPO III FERETRI

ARTICOLO 6	Deposito della salma nel feretro
ARTICOLO 7	Verifica e chiusura feretri
ARTICOLO 8	Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti
ARTICOLO 9	Targhetta di riconoscimento
ARTICOLO 10	Esercizio del servizio di Trasporti Funebri
ARTICOLO 11	Modalità del trasporto e percorso
ARTICOLO 12	Norme generali per i trasporti
ARTICOLO 13	Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
ARTICOLO 14	Trasporto di ceneri e resti
ARTICOLO 15	Trasporti e sepolture a carico del Comune
ARTICOLO 16	Ricevimento salme

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ARTICOLO 17	Elenco cimiteri
ARTICOLO 18	Disposizioni generali - Vigilanza
ARTICOLO 19	Reparti speciali nel cimitero
ARTICOLO 20	Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
ARTICOLO 21	Sepolture private fuori dal cimitero

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 22	Disposizioni tecniche generali
-------------	--------------------------------

CAPO III SEPOLTURE

ARTICOLO 23	Fornitura gratuita di feretri
ARTICOLO 24	Sepolture a pagamento

CAPO IV INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 25	Inumazione
ARTICOLO 26	Cippo
ARTICOLO 27	Fosse per inumazione
ARTICOLO 28	Turno di rotazione delle inumazioni
ARTICOLO 29	Tumulazioni
ARTICOLO 30	Individuazione dei loculi
ARTICOLO 31	Tumulazione provvisoria
ARTICOLO 32	Traslazione

**CAPO V
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

ARTICOLO 33	Esumazioni ordinarie
ARTICOLO 34	Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
ARTICOLO 35	Esumazione straordinaria
ARTICOLO 36	Estumulazione
ARTICOLO 37	Raccolta di resti ossei
ARTICOLO 38	Recupero oggetti preziosi o ricordi
ARTICOLO 39	Rifiuti cimiteriali

**CAPO VI
CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI
DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI**

ARTICOLO 40	Oggetto e finalità
ARTICOLO 41	Autorizzazione alla cremazione
ARTICOLO 42	Affidamento e dispersione delle ceneri
ARTICOLO 43	Modalità di conservazione delle ceneri
ARTICOLO 44	Luoghi di dispersione delle ceneri
ARTICOLO 45	Sanzioni Amministrative
ARTICOLO 46	Senso comunitario della morte
ARTICOLO 47	Registri cimiteriali
ARTICOLO 47 bis	Procedura
ARTICOLO 48	Deposito provvisorio

**CAPO VII
POLIZIA DEI CIMITERI**

ARTICOLO 49	Orario
ARTICOLO 50	Disciplina dell'ingresso
ARTICOLO 51	Divieti speciali
ARTICOLO 52	Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe
ARTICOLO 53	Riti funebri
ARTICOLO 54	Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
ARTICOLO 55	Fiori e piante ornamentali
ARTICOLO 56	Materiali ornamentali

TITOLO III – CONCESSIONI

**CAPO I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

ARTICOLO 57	Concessioni per sepolture private
ARTICOLO 58	Durata delle concessioni
ARTICOLO 59	Condizioni per la concessione
ARTICOLO 60	Concessione di aree cimiteriali per tombe di famiglia o monumentali
ARTICOLO 61	Divisione, subentri
ARTICOLO 62	Retrocessione
ARTICOLO 63	Decadenza
ARTICOLO 64	Manutenzione

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

**CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

ARTICOLO 65	Responsabilità
ARTICOLO 66	Recinzione aree – Materiale di scavo
ARTICOLO 67	Vigilanza

**CAPO II
PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO**

ARTICOLO 68	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
ARTICOLO 69	Servizi di custodia del cimitero
ARTICOLO 70	Compiti del necroforo

ARTICOLO 71	Osservanza disposizioni sanitarie
ARTICOLO 72	Disposizioni varie
ARTICOLO 73	Divieti di seppellimento e di esumazione
ARTICOLO 74	Doveri del necroforo

**CAPO III
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

ARTICOLO 75	Funzioni - Licenza
ARTICOLO 76	Divieti

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

**CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE**

ARTICOLO 77	Mappa
ARTICOLO 78	Annotazioni in mappa
ARTICOLO 79	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
ARTICOLO 80	Schedario dei defunti
ARTICOLO 81	Scadenziario delle concessioni

**CAPO II
NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI**

ARTICOLO 82	Efficacia delle disposizioni del regolamento
ARTICOLO 83	Cautele
ARTICOLO 84	Ricezione di norme
ARTICOLO 85	Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1 – Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi ai servizi mortuari e cimiteriali, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.
2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
 - 2.1 per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
 - 2.2 per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione;
 - 2.3 per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;
 - 2.4 per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;
 - 2.5 per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
 - 2.6 per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
 - 2.7 per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
 - 2.8 per ossario comune si intende un luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
 - 2.9 per cella cineraria si intende un manufatto destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni;
 - 2.10 per cinerario comune si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto.

ARTICOLO 2 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ARTICOLO 3 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale.

ARTICOLO 4 – Atti a disposizione del pubblico

1. Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse.
2. Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:
 - 2.1 l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri
 - 2.2 copia del presente Regolamento
 - 2.3 l'elenco delle aree soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno
 - 2.4 l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo
 - 2.5 l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria
 - 2.6 ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 5 – Depositi di osservazione e obitori

1. Il deposito di osservazione e l'obitorio sono collocati in un idoneo locale posto nell'ambito dei Cimiteri Comunali.
Quale deposito di osservazione funziona la camera mortuaria, di cui i cimiteri sono dotati, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio Incaricato ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
3. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
5. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III

FERETRI

ARTICOLO 6 – Deposito della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere

deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 7 – Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere.
3. Le funzioni di cui al presente articolo, secondo le vigenti direttive regionali, sono trasferite alle rispettive imprese di pompe funebri interessate dai servizi.

ARTICOLO 8 – Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. In sostituzione della cassa in metallo, è autorizzato, l'uso in ambito nazionale del materiale denominato MATER-BI-ZI01U, previsto dal Decreto Ministero della Salute del 7.2.2002.

Per l'inumazione:

- 1.1 il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 9.7.2002.
- 1.2 I feretri estumulati dopo un periodo minimo di 20 anni, ai sensi del successivo art. 36, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art. 86 comma 2 D.P.R. 285/90).

Per la tumulazione:

- 1.3 La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti (art. 30. 31 D.P.R. 285/90).

Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 1.3 nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90 qualora il trasporto sia per o dall'estero.

Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:

- 1.4 è sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, comma 13 del D.P.R. 285/90.

Per la cremazione:

- 1.5 la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 9 luglio 2002.
 - 1.6 la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 1.5, laddove il trasporto si esegua entro il 100 Km. dal Comune di decesso.
 - 1.7 la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km. dal Comune di decesso.
2. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. 285/90).

3. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione del Sindaco, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi dell'A.S.L. n. 10 che riguardino il rifascio (paragrafo 3 Circ. Min. Sanità 10/98).
4. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.
5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
6. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

ARTICOLO 9 – Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ARTICOLO 10 – Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. I trasporti funebri all'interno del territorio comunale sono effettuati, in regime di libero mercato a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, da qualunque impresa in possesso dei requisiti di legge. Per ogni singolo servizio funebre da eseguire le imprese devono essere in possesso di una specifica autorizzazione al trasporto, rilasciata dagli uffici comunali preposti.
2. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia d'affari di cui all'art. 115 del T.U. di pubblica sicurezza R.D. 18.6.1931, n. 773;
3. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'art. 8 della Legge 15.1.1992, n. 21.
4. In ogni caso i carri dovranno essere rispondenti alle caratteristiche dettate dall'art. 20 del D.P.R. 285/90 e regolarmente riconosciuti idonei dall'A.S.L. competente.

ARTICOLO 11 – Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco (art. 22 D.P.R. 285/90).
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U.L.P.S. comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale adotterà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'A.S.L. 10 vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
7. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 12 – Norme generali per i trasporti

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.
2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione (in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento).
4. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, i documenti di cui al successivo art. 13 comma 1.3 devono restare in consegna al vettore.
6. L'ufficio competente, dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna della salma che dovrà essere spedito all'Ufficio del Comune di provenienza del defunto.

ARTICOLO 13 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.

1. A richiesta degli interessati è autorizzato il trasporto di salme nei cimiteri di altri Comuni correlato dai seguenti documenti:
 - 1.1 Autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile
 - 1.2 Nulla osta rilasciato dal Medico Pubblico Responsabile dell'A.S.L. competente ai sensi degli artt. 25, 30, 32 e 34 del D.P.R. 285/90.
 - 1.3 Comunicazione del trasporto indirizzata al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
2. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richiesti speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Perosa Argentina, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.
3. Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.

ARTICOLO 14 – Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di legge.

ARTICOLO 15 – Trasporti e sepolture a carico del Comune.

1. Il Comune su proposta dei servizi sociali e subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico del servizio di trasporto e della sepoltura, mediante inumazione in campo comune, qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di bisogno. Lo stato di indigenza o di bisogno viene determinato secondo le modalità di cui al successivo articolo 23).

ARTICOLO 16 – Ricevimento salme

1. Ai sensi degli artt. 22 e 51 del D.P.R. 285/90 lo svolgimento dei funerali nell'ambito del territorio comunale dovrà avvenire nel rispetto degli orari di arrivo stabiliti con apposito Decreto Sindacale.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, dovrà giungere presso il Cimitero ermeticamente chiusa mediante saldatura di cui al precedente art. 8 comma 1.3 del presente regolamento.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ARTICOLO 17 – Elenco Cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:
 - ⇒ Cimitero Comunale del Capoluogo
 - ⇒ Cimitero Comunale della frazione Meano

ARTICOLO 18 – Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio incaricato che li espleta mediante personale dipendente all'uopo preposto.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato o da terzi gestori mediante regolare procedura di appalto.
4. Le funzioni di cui agli artt. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune di Perosa Argentina.

ARTICOLO 19 – Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile, in presenza di spazi idonei, prevedere reparti speciali, individuati mediante apposita decisione Consiliare, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 20 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.¹

1. Nel cimitero devono essere ricevuti:
 - a) i cadaveri *o le ceneri* delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri *o le ceneri* delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, durante la vita, la loro residenza;
 - c) i cadaveri *o le ceneri* delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti di cui all'art. 7 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed i prodotti del concepimento di cittadini residenti;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate e gli arti amputati;
2. *E' inoltre consentito, nei roseti cimiteriali, la dispersione delle ceneri di defunti anche non aventi in vita la residenza nel Comune.*
3. *Casi del tutto particolari, non previsti dal presente regolamento o eccezionalmente meritevoli di deroga, possono essere presi in considerazione dal Sindaco con proprio provvedimento di cui dovrà essere data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.*
4. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 19, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

ARTICOLO 21 – Sepolture private fuori dal cimitero.

1. Le sepolture private fuori del cimitero, eventualmente autorizzate a norma dell'art. 101 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e contemplate dall'articolo 340, del T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265 sono sottoposte alla vigilanza dell'autorità comunale, come i cimiteri comunali e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepolture private esistenti nel cimitero.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 22 – Disposizioni tecniche generali

1. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste nei Cimiteri Comunali, deve risultare da apposite planimetrie di cui all'art- 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, depositate presso l'Ufficio di Stato Civile.
2. I Cimiteri comunali risultano strutturati come segue:
 - entrambi i cimiteri (capoluogo e frazione Meano) hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali;
 - hanno inoltre, compatibilmente con le esigenze di detti campi, aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

¹ parti in corsivo aggiunte mediante deliberazione consiliare n. 52 in data 17.12.2009

Per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) devono rispettare quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. I Cimiteri comunali non dispongono delle strutture tecniche necessarie per l'effettuazione della cremazione. L'utenza interessata all'esecuzione di detto servizio dovrà rivolgersi alle strutture all'uopo destinate presso Cimiteri di altri Comuni.
4. Ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare le planimetrie esistenti per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III SEPOLTURE

Articolo 23 – Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro per salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fatta salva l'azione di rivalsa nei confronti dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Articolo 24 – Sepolture a pagamento.

1. Le sepolture a pagamento sono i loculi, le cellette ossario/cinerarie, le edicole funerarie, i lotti di terreno.

CAPO IV INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 25 – Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda freatica.
2. Tali campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Deve essere prevista un'area per l'inumazione degli arti amputati.
4. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
5. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione.
6. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 26 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e morte del defunto.
3. A richiesta dei privati può essere autorizzata, dal competente ufficio comunale, l'installazione (in sostituzione del cippo ordinariamente previsto) di croci o monumentini o lapidi in metallo, pietra o marmo, previo pagamento della relativa tassa. I copritomba sono consentiti soltanto sulle fosse trentennali.
4. Le domande dirette ad ottenere la necessaria autorizzazione devono essere presentate al comune entro 60 giorni dalla data di inumazione dei feretri e le relative opere devono essere eseguite, a pena di decadenza, entro i 360 giorni successivi alla data di autorizzazione.
5. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà del comune autorizzare altre iscrizioni integrative.

Articolo 27 – Fosse per inumazione.

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata per due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
3. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Articolo 28 – Turno di rotazione delle inumazioni.

1. Il turno di rotazione delle inumazioni è decennale. Tuttavia esso può essere di fatto protratto quando il numero delle fosse a disposizione lo consenta.
2. Nel caso dell'area di inumazione individuale trentennale data in concessione, alla scadenza dei 30 anni, il Comune rientrerà in possesso dell'area, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune ove non diversamente disposto dai familiari, riservando però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo dietro pagamento del diritto previsto.

Articolo 29 - Tumulazioni

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi, cellette o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
4. Gli ossari e le cellette cinerarie avranno misure che non potranno essere inferiori a: lunghezza m. 0,50, altezza m. 0,30 e larghezza m. 0,30.

5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e Circ. Min. Sanità 24/93.

Articolo 30 – Individuazione dei loculi

1. In riferimento all'art. 29, commi 1 e 2 vengono individuate le posizioni e la denominazione dei loculi esistenti e viene altresì stabilito il seguente criterio per la numerazione dei lotti che saranno costruiti in futuro:

CIMITERO DEL CAPOLUOGO

Dall'ingresso del campo C verso sinistra lungo il perimetro lato Nord, lato Est (muratura di divisione tra campo B e campo C) e lato Sud: Cappelle con loculi contrassegnate con la lettera maiuscola A, B, C, D, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U suddivisi su cinque file in altezza e quattro colonne in larghezza con numerazione da 1 a 20 partendo in alto da sinistra per ogni cappella per un totale di 360 loculi;

Dall'ingresso del campo C verso Sud sulla sinistra: n° 3 Blocchi centrali di loculi contrassegnati con la lettera maiuscola A, B, e C ogni blocco teste' descritto: fronte lato Sud suddiviso su tre file in altezza e diciotto colonne in lunghezza, fronte lato Nord suddiviso su due file in altezza e sei colonne in larghezza con numerazione da 1 a 54 (lato Sud) partendo in alto da sinistra verso destra e da 55 a 61 (lato Nord) partendo in alto da sinistra verso destra per un totale di 183 loculi;

Dall'ingresso del campo C verso Sud sulla sinistra: loculi interrati disposti su 30 colonne in larghezza per 5 file in altezza di cui la prima colonna e l'ultima colonna con sole due file con numerazione partendo in alto a sinistra in senso verticale in progressione dall'alto verso il basso per un totale di 144 loculi; cellette ossario interrate per un totale di 36 cellette;

Dall'ingresso del campo C verso Sud sulla sinistra: n° 1 Blocco loculi e cellette ossario/cinerarie contrassegnato con lettera maiuscola D testè descritto: fronte lato Nord loculi disposti su tre file in altezza e cinque colonne in larghezza di cui l'ultima colonna di destra con un solo loculo, fronte lato Sud loculi disposti su quattro file in altezza e cinque colonne in larghezza di cui la prima colonna di sinistra con un solo loculo con numerazione da 1 a 22 (lato Nord) partendo in alto da sinistra verso destra e da 23 a 51 (lato Sud) partendo in alto a sinistra in progressione verso destra per un totale di 51 loculi e 51 cellette ossario/cinerarie;

Dall'ingresso del campo C verso Sud sulla sinistra: n° 1 Blocco loculi contrassegnato con lettera maiuscola E testè descritto: fronte lato Nord loculi disposti su tre file in altezza e cinque colonne in larghezza e fronte lato Sud disposti su quattro file in altezza e cinque colonne in larghezza con numerazione da 1 a 24 (lato Nord) partendo in alto da sinistra verso destra e da 25 a 56 (lato Sud) partendo in alto a sinistra in progressione verso destra per un totale di 56 loculi;

Dall'ingresso del campo C verso sinistra lungo il perimetro angolo lato Nord, lato Est blocco con n° 90 ossari, angolo campo C lato Est_Sud blocco con n° 65 ossari, angolo campo C lato Sud_Ovest blocco con n° 116 ossari e angolo campo C lato Ovest_Nord blocco con n° 90 ossari;

Per le future costruzioni, previste nel campo D: ciascun blocco sarà contrassegnato con una lettera dell'alfabeto – carattere maiuscolo – con inizio dalla lettera A, mentre a ciascun loculo, di ogni blocco, verrà assegnato un numero progressivo, iniziando dal n. 1 per il primo loculo in alto a sinistra e procedendo in successione lungo la direzione orizzontale fino all'esaurimento degli stessi. Lo stesso criterio di individuazione attraverso le lettere verrà adottato per i blocchi delle cellette ossario, sia che esse siano ubicate in blocchi contenente loculi, in tal caso la lettera del blocco sarà la medesima utilizzata per quella dei loculi, che in blocchi non contenente i loculi.

CIMITERO FRAZIONE MEANO

Dall'ingresso, verso sinistra lungo il perimetro lato Nord: blocco di loculi suddivisi su cinque file in altezza e sette colonne in larghezza con numerazione da 1 a 35 partendo in basso da sinistra per un totale di 35 loculi;

Dall'ingresso, verso il perimetro lato Sud, frontalmente all'ingresso: n° 1 blocco centrale di loculi suddiviso su tre file in altezza e undici colonne in larghezza con numerazione progressiva da 1 a 33 per un totale di 33 loculi;

Dall'ingresso, verso il perimetro lato Sud, sulla destra: n° 1 blocco di loculi suddiviso su cinque file in altezza e cinque colonne in larghezza con numerazione progressiva da 1 a 25 per un totale di 25 loculi;

Dall'ingresso verso il perimetro lato Sud sulla sinistra n° 2 blocchi di loculi contrassegnati con la lettera maiuscola A, e B, testè descritti: blocco A suddiviso su tre file in altezza e sei colonne in larghezza con numerazione progressiva da 1 a 18 per un totale di 18 loculi, blocco B suddiviso su tre file in altezza e cinque colonne in larghezza con numerazione progressiva da 19 a 33 per un totale di 15 loculi;

Dall'ingresso verso il perimetro lato Sud sulla destra lato Est blocco con n° 36 ossari;

Articolo 31 – Tumulazione provvisoria

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, a disposizione dell'Ente, previo pagamento della tariffa stabilita dall'Ente medesimo.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune.

La durata della tumultazione provvisoria è fissata dal Responsabile del Servizio competente limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 8 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

3. L'importo complessivo per l'utilizzo provvisorio del manufatto viene determinato dal competente ufficio sulla scorta degli atti deliberativi comunali.
4. Il richiedente dovrà anticipare l'importo pari alla durata massima prevista per la tumultazione provvisoria (30 mesi). Al termine dell'utilizzo il Comune incamererà, qualora non fossero state assolte, le mensilità dovute;
5. Nel caso in cui la richiesta di tumultazione provvisoria in uno dei manufatti a disposizione dell'Ente sia dovuta alla mancanza assoluta di altri manufatti da dare in concessione ed il richiedente abbia effettuato ovvero effettui la prenotazione di un manufatto in costruzione, non dovrà essere versato alcun corrispettivo per l'utilizzo provvisorio².

Articolo 32 – Traslazione

1. Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, o ad altro cimitero sito nel Comune o fuori dal Comune di Perosa Argentina.

² comma aggiunto mediante deliberazione consiliare n. 10 in data 13 marzo 2008

CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 33 – Esumazioni ordinarie

1. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in dieci anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del competente Responsabile del Servizio. Per le inumazioni a richiesta dei privati effettuate in area di concessione di durata trentennale, la relativa esumazione viene effettuata alla scadenza della concessione, se non rinnovata.
2. Nei Cimiteri il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, dalla Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31.7.1998 e dal D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.

Articolo 34 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Annualmente vengono predisposti gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
2. ~~Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del necroforo saranno collocati nella bacheca cimiteriale e a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione a comunicare il proprio indirizzo all'Ufficio di Stato Civile. Entro il 30 settembre di ogni anno, a cura del necroforo saranno collocati nella bacheca cimiteriale e a margine dei campi comuni interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai famigliari/eredi a recarsi presso gli uffici comunali per la compilazione del modulo notizie (mod. not_es e mod. not_est).³ Inoltre a cura del predetto ufficio dovrà essere trasmesso ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui l'esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.~~
3. Si darà corso nell'ora e giorno fissati all'esumazione anche se non è presente alcun familiare.
4. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del cimitero, sempre che coloro i quali abbiano interesse, non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi avute in concessione nel recinto del cimitero.
5. Le fosse liberate dai resti dei feretri a seguito dell'esumazione ordinaria o straordinaria si utilizzano per nuove inumazioni.
6. Deve sempre essere tenuta disponibile una fossa, per casi di particolare necessità.

Articolo 35 – Esumazione straordinaria

1. L'esumazione di una salma si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli articoli 83, 84 e 85 del D.P.R.285/90.
2. Le esumazioni straordinarie sono eseguite a norma della D.G.R. n. 115-6947 del 5 agosto 2002 e delle eventuali future modifiche normative.

³ modificato con deliberazione consiliare n. 14 in data 24.3.2015

Articolo 36 - Estumulazione

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere del periodo di concessione.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore al periodo stabilito nella concessione
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno viene predisposto lo scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
5. Tale elenco sarà esposto all'albo pretorio comunale e presso il cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 37 che segue, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio competente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio competente.
10. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

Articolo 37 – Raccolta di resti ossei

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

Articolo 38 – Recupero oggetti preziosi o ricordi ⁴

1. Gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, saranno accantonati a cura del necroforo comunale e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.
2. E' assolutamente vietato al personale che esegue l'esumazione e/o l'estumulazione di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.
3. I famigliari che, in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie siano interessati al recupero di parti decorative delle tombe o dei loculi, devono presentare apposita domanda all'Amministrazione comunale entro 30 giorni dall'avvenuta affissione nelle bacheche cimiteriali dell'avviso di prossima esumazione/estumulazione. Qualora non vi siano richieste da parte dei familiari, tutti i materiali risultanti dalla esumazione/estumulazione rimangono di proprietà dell'Amministrazione comunale.

Articolo 39 – Rifiuti cimiteriali

1. Si intendono per rifiuti cimiteriali i rifiuti derivanti da esumazione e da estumulazione ed i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali con esclusione dei rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali.

⁴ modificato mediante deliberazione consiliare n. 27 in data 10.11.2010

2. La disciplina relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei suddetti rifiuti è contemplata rispettivamente agli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 254 del 15.07.2003 cui si fa rinvio per la relativa applicazione.
3. Il compito di sovrintendere all'applicazione delle suddette disposizioni è demandato al Responsabile del Servizio Tecnico per Lavori Pubblici cui fanno capo i servizi cimiteriali ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del predetto D.P.R.

CAPO VI

CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

Art. 40 - Oggetto e finalità

1. Il presente Capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti secondo le modalità stabilite dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, dalla L. R. Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007, dal presente regolamento e dallo specifico atto autorizzatorio.
2. Il presente Capo, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 41 – Autorizzazione alla cremazione

La cremazione del cadavere – dei resti mortali – di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato.

A. Cremazione di cadaveri

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.
2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi, *manifestata all'Ufficiale dello Stato civile del comune di decesso o di residenza*⁵. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.
4. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o

⁵ aggiunto mediante deliberazione consiliare n. 36 in data 26 novembre 2015

che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

5. ~~Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.~~

I Comuni si dotano di un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.⁶

6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
7. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
8. Per i resti ossei contenuti in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.
9. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

B. Cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione *dell'Ufficiale di Stato Civile*. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:
 - a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
 - b) essere avviati a cremazione.
2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:
 - a) permanere nello stesso tumulo;
 - b) essere avviati a cremazione;
 - c) essere inumati in quadrati appositi.
3. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.
4. È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:
 - a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;

⁶ comma modificato mediante deliberazione consiliare n.36 in data 26 novembre 2015

- b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
5. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
 6. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso i campi comuni in esumazione e per le altre sepolture in scadenza presso l'anagrafe dei cimiteri.
 7. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.
 8. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:
 - a) delle circostanze rilevate;
 - b) del periodo di effettuazione della cremazione;
 - c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
 9. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma 9, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.
 10. L'Ufficiale di stato civile, l'A.S.L., il gestore del cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del codice penale.

Art. 42 – Affidamento e dispersione delle ceneri

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.
3. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 7 della L.R. 20/2007;
4. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
5. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
6. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.
7. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
8. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione.

9. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

Art. 43 - Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

- la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro;
- la durata della tumulazione *in celletta cineraria*⁷ è prevista in 25 anni ;
- la tumulazione in sepoltura di famiglia, loculi è per il periodo concessorio residuo.

b) Inumata in area cimiteriale:

- l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri;
- la durata dell'inumazione è prevista in 10 anni non rinnovabili;
- le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;
- ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;
- l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;
- il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa, determinata dalla Giunta Comunale con proprio atto;

c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990;

d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 42.

Art. 44 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 20/07 è consentita nei seguenti luoghi:

- a) Nelle aree cimiteriali opportunamente predisposte nel campo "D" cimitero del capoluogo e nel cimitero della frazione Meano, denominate "roseto cinerario";⁸
- b) in aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
- c) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- d) in mare;
- e) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- f) nei fiumi;
- g) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- h) in altri luoghi previsti dalla normativa statale.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

4. E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro famigliari o aventi causa, di percepire alcun

⁷ aggiunto mediante deliberazione consiliare n. 52 in data 17 dicembre 2009

⁸ lettera riformulata mediante deliberazione consiliare n. 10 in data 13 marzo 2008

compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

5. Al di fuori del cinerario comune è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi (comma 9 art. 4 L.R. 20/07);
6. La dispersione delle ceneri nel cinerario comune è soggetta al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale con proprio atto.

Art. 45– Sanzioni Amministrative

La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 44 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

In caso di dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile o eseguita con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, si applicano le sanzioni di cui all'art. 411 del codice penale.

Art. 46 - Senso comunitario della morte

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 130/2001, è realizzata nel cimitero, in apposito spazio a ciò destinato, apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna. La permanenza della targa è prevista in 10 anni.

Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 47 – Registri cimiteriali

Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:

- a. l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
- b. il luogo di dispersione delle ceneri.

Art. 47 bis – Procedura⁹

1) procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri:

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, ai sensi di legge.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.

2) Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri:

⁹ articolo aggiunto mediante deliberazione consiliare n. 25 in data 7 agosto 2008

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi di legge.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
- c) l'Autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
- d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art. 48– Deposito provvisorio

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.

CAPO VII POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 49 - Orario

1. I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

Articolo 50 – Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 51 - Divieti speciali

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio competente. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
 - m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zone immediatamente adiacente ai cimiteri, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 52 – Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe.

1. Per il ritiro, la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno darne preventiva comunicazione agli Uffici Comunali.
2. Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente quelle dei giorni feriali.
3. Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi, se non in caso di particolari esigenze e con l'autorizzazione del Responsabile del Servizio competente.
4. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese non potranno, all'interno dei cimiteri, eseguire lavori di alcun genere.
5. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc...) ed arredi di proprietà del Comune.

Articolo 53 – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. E' permessa la celebrazione di riti funebri di confessioni religiose diverse dalla cattolica e dalla valdese i cui rapporti siano regolati da intese stipulate con lo Stato Italiano, ossia:
 - Chiesa metodista
 - Unione Italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno
 - Assemblee di Dio in Italia
 - Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
 - Unione Cristiana Evangelica battista
 - Chiesa Evangelica luterana in Italia
 - Unione delle Comunità buddiste
 - Congregazione dei Testimoni di Geova
3. Per i culti che non abbiano ancora stipulato intese, trovano applicazione le disposizioni della Legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 28 febbraio 1930. n. 289.
4. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

Articolo 54 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Il progetto della lapide, delle opere e le epigrafi possono essere oggetto di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da Notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 o, in difetto, da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile.
2. Le lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali sono autorizzati di volta in volta dal Responsabile del servizio competente in relazione al

carattere del cimitero.

3. L'epigrafe deve essere approvata dal Responsabile del servizio competente e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine dovrà essere presentato il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
5. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
6. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
7. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 83.
8. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
9. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantane di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 55 – Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
3. Ogni coltivazione che non sia quella di semplice aiuola è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Articolo 56 – Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio competente disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 39 in quanto applicabili.
5. Il loculo ceduto dal Comune comprende unicamente il portafiori.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 57 – Concessioni per sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune, *ai residenti, ai non residenti ma aventi comunque avuto, nel corso della propria vita, la residenza nel Comune e, nel limite del 50% dei manufatti disponibili all'atto della richiesta, ai non residenti.*¹⁰

Le relative concessioni riguardano:

- 1.1 sepolture individuali (aree trentennali, loculi, cellette ossario e cinerarie ecc....)
- 1.2 sepolture per famiglie, Enti e collettività (tombe monumentali).
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa approvata con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione, o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
4. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto, ~~pubblico amministrativo redatto a cura del Segretario Comunale~~, sotto forma di:
 - scrittura privata non autenticata, in carta legale, soggetta a registrazione solo in caso d'uso (con oneri a carico della parte che procede) quando, in ragione del suo valore, l'ammontare dell'imposta del 2% non risulti superiore alla misura fissa di registrazione prevista dal DPR 131/86 "Testo Unico in materia di imposta di registro" e vigente al momento della stipula;
 - atto pubblico amministrativo, in carta legale, quando, per il suo valore, l'ammontare dell'imposta sia superiore alla misura fissa di cui sopra. Gli oneri e le spese per la registrazione fiscale saranno a carico del concessionario.

~~Le scritture private non autenticate aventi ad oggetto le concessioni cimiteriali non vengono trascritte nel repertorio dei contratti del Segretario Comunale ma sono elencate in apposito registro riportante numero progressivo e data di sottoscrizione, istituito e gestito dal Servizio Segreteria;~~¹¹ Le scritture private non autenticate aventi ad oggetto le concessioni cimiteriali vengono trascritte nel repertorio dei contratti del Segretario Comunale.¹²

6. L'atto di concessione deve indicare:
 - 6.1 La natura della concessione e la sua identificazione
 - 6.2 La decorrenza della concessione
 - 6.3 La durata
 - 6.4 La/e persona/e, (nel caso di Enti o collettività il legale rappresentante pro tempore) concessionaria/e
 - 6.5 Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte
 - 6.6 Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Articolo 58 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. La durata è fissata:
 - 30 anni per le aree destinate a tombe individuali;
 - 99 anni per le aree destinate a tombe di famiglia o monumentali;
 - 50 anni per i loculi
 - 25 anni per le cellette ossario e per urne cinerarie¹³.

¹⁰ parte in corsivo aggiunta mediante deliberazione consiliare n. 29 in data 17.7.2014.

¹¹ comma modificato mediante deliberazione consiliare n. 52 in data 17 dicembre 2009

¹² modificato mediante deliberazione consiliare n. 14 in data 24 marzo 2015

¹³ comma modificato mediante deliberazione consiliare n. 42 in data 29 novembre 2007

3. Si dà atto che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano in essere concessioni di loculi novantanovennali ed ossari trentacinquennali, le quali, alla scadenza, verranno date in concessione in base alla nuova durata stabilita al comma 2.
4. *Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (entro il 9 febbraio 1976) conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione.*¹⁴

Articolo 59 – Condizioni per la concessione

- ~~1. Le nicchie cellette ed i loculi possono contenere un solo feretro.
Le nicchie cellette per urne cinerarie possono accogliere due urne, a richiesta del concessionario formulata al momento della stipula della concessione, verso un corrispettivo di importo pari al 50% del corrispettivo vigente al momento della richiesta. Tale richiesta potrà essere favorevolmente accolta anche in momento successivo alla predetta stipula. In questo caso la durata della prima concessione verrà azzerata, iniziando la durata della nuova concessione per entrambe le urne. Analoga condizione vale per gli ossari con doppio concessionario.~~¹⁵
1. I loculi possono contenere un solo feretro, un feretro ed un'urna cineraria o un feretro ed una cassetta ossario, ~~ove possibile~~¹⁶; *I loculi possono contenere un solo feretro, un feretro ed un'urna cineraria, un feretro ed una cassetta ossario, ove possibile o due urne cinerarie/cellette ossario senza feretro*¹⁷; le cellette per urne cinerarie od ossari possono accogliere due urne o i resti di due defunti o, ove possibile, un'urna ed i resti di un defunto, secondo richiesta formulata al momento della concessione e dietro il pagamento dei seguenti corrispettivi:
 - collocazione urna cineraria o cassetta ossario in loculo, in presenza di feretro: oltre alla tariffa prevista per la concessione del loculo dovrà essere corrisposto il 50% della tariffa prevista per la concessione di una celletta ossario o cineraria;¹⁸
 - cella cineraria con due urne, ossario con resti di due defunti o con un'urna ed i resti di un defunto¹⁹: la tariffa prevista per la concessione della celletta/ossario sarà maggiorata del 50%.Tale possibilità potrà essere esercitata anche successivamente alla stipula della concessione, previa formale richiesta agli uffici comunali che provvederanno alla conseguente modifica della concessione medesima. In questo caso, comunque, la durata della concessione non subirà variazioni seguendo, per la scadenza, la data di prima sottoscrizione. Le eventuali spese per la sostituzione delle lapidi saranno poste a carico del richiedente.²⁰
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione e non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
- ~~3. A richiesta del concessionario il diritto di sepoltura di cui al precedente comma può essere esercitato in favore del coniuge o di parente od affine entro il primo grado del concessionario medesimo. Tale richiesta deve essere presentata in occasione del decesso della persona cui la sepoltura viene destinata.~~²¹
4. Il diritto di concessione individuale dei loculi ha la durata di anni 50 dalla data della concessione, *rinnovabile per ulteriori 20 anni verso la corresponsione della tariffa prevista per il rinnovo al momento vigente*²².

¹⁴ comma aggiunto mediante deliberazione consiliare n. 5 in data 15 febbraio 2007

¹⁵ aggiunto mediante deliberazione consiliare n. 25 in data 7 agosto 2008

¹⁶ aggiunto mediante deliberazione consiliare n. 32 in data 26 novembre 2012

¹⁷ modificato mediante deliberazione consiliare n. 14 in data 24 marzo 2015

¹⁸ modificato mediante deliberazione consiliare n. 16 in data 24 maggio 2012

¹⁹ aggiunto mediante deliberazione consiliare n. 32 in data 26 novembre 2012

²⁰ comma riformulato mediante deliberazione consiliare n. 52 in data 17 dicembre 2009

²¹ comma soppresso in quanto contrastante con quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo

²² comma modificato mediante deliberazione consiliare n. 36 in data 26 novembre 2015

- ~~5. Alla scadenza del termine di cui al comma 4, il Comune rientrerà in possesso del manufatto facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservando però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per 20 anni verso il pagamento del 50% del diritto di concessione vigente all'epoca della scadenza.²³~~
6. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi cellette ossario individuali, la cui concessione è fissata in anni 25, ~~non rinnovabile.~~²⁴
7. Per le aree di durata trentennale, i loculi e le cellette è prevista la possibilità di concessione anticipata rispetto al momento del decesso delle persone cui le sepolture sono destinate.
8. Le cellette per ossari o urne cinerarie ~~le nicchie cellette~~ possono essere rinnovati una sola volta per ~~ulteriori dieci-quindici~~ anni oltre la scadenza ~~dei venticinque di prima concessione~~, previo pagamento della tariffa fissata con deliberazione della Giunta Comunale ~~e solo per cellette con urne singole.~~
- Alla scadenza del termine i manufatti di cui sopra rientreranno in possesso del Comune, che provvederà, per le ceneri, salvo specifica richiesta di affidamento da parte degli eredi del defunto, a spargerle nel "Roseto Cimiteriale" o, per i resti mortali a depositarli nell'ossario comune.²⁵
9. E' data la possibilità ai famigliari e/o eredi del defunto di rinnovare per ulteriori 30 anni la concessione dell'area cimiteriale trentennale e per ulteriori 50 anni la concessione dell'area destinata a tombe di famiglia o monumentali, verso il pagamento della tariffa prevista per il rinnovo da apposita deliberazione della Giunta Comunale.²⁶

Articolo 60 – Concessione di aree cimiteriali per tombe di famiglia o monumentali

1. All'interno dei Cimiteri può essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, mediante deliberazione della Giunta Comunale.
2. La costruzione dovrà essere eseguita direttamente dai privati, previa presentazione di apposito progetto da approvare secondo il normale iter procedurale delle pratiche di edilizia privata. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le costruzioni di cui trattasi non devono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato.
5. E' consentita la sopraelevazione fino ad un massimo di 4 livelli fuori terra, delle tombe di famiglia o monumentali, attualmente a livello terreno con solo loculi interrati, confinanti con il perimetro delimitato dai muri di recinzione di ogni singolo campo dei Cimiteri comunali.
6. Nessuna opera, anche di qualunque minima entità, può essere intrapresa nel Cimitero, ove manchino le necessarie autorizzazioni.
7. Le aree del cimitero destinate a sepolture private per tombe di famiglia o monumentali sono concesse in uso con diritto riservato alla famiglia del concessionario o, trattandosi di ente, alle persone regolarmente iscritte all'ente stesso.
8. Si intendono facenti parte della famiglia:
 - ascendenti, discendenti in linea retta e collaterale fino al VI grado (art. 77 del c.c.)
 - i fratelli e le sorelle consanguinei o adottivi
 - il coniuge, *l'unito civilmente e il convivente di fatto*²⁷
 - le nuore e i generi
 - suoceri del concessionario originario
 - i cognati
 - le persone di cui al successivo comma 10

²³ comma soppresso mediante deliberazione consiliare n. ___ in data 26 novembre 2015

²⁴ comma modificato mediante deliberazione consiliare n.42 in data 29 novembre 2007 e successivamente modificato mediante deliberazione consiliare n. 52 in data 17 dicembre 2009

²⁵ comma aggiunto mediante deliberazione consiliare n. 25 in data 7 agosto 2008e successivamente modificato mediante deliberazione consiliare n. 52 in data 17 dicembre 2009

²⁶ modificato mediante deliberazione consiliare n.52 in data 17 dicembre 2009

²⁷ parte in corsivo aggiunta mediante deliberazione consiliare n. 25 in data 27 settembre 2018

Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti e, fra i figli, anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.

9. Il concessionario ha facoltà di richiedere che nell'atto di concessione siano stabilite limitazioni del diritto d'uso con riferimento a persone.
10. Può essere consentita, dalla Giunta con proprio atto, su documentata e motivata richiesta sottoscritta da tutti i concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, opportunamente documentate con dichiarazione sostitutiva allegata alla richiesta di autorizzazione alla tumulazione
11. Per tutta la durata della concessione, il diritto di sepolcro è trasmissibile, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.
12. In caso di decesso del concessionario originario si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 61, comma 6.
13. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea, in via provvisoria in attesa della costruzione dei loculi individuali a cura del Comune o della tomba di famiglia di appartenenza del defunto.
14. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.
- ~~15. Nel caso di rinuncia o di abbandono di posti già avuti in concessione da parte dei concessionari medesimi, il Comune ha diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti oggetto di rinuncia od abbandono, venendo automaticamente anche in proprietà delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo, con libertà di cessione e di concessione a chiunque.~~
- ~~16. Alla scadenza della concessione prevista per le tombe di famiglia o monumentali gli interessati dovranno chiederne espressamente la conferma, affinché consti sempre al comune che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella.~~
- ~~17. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del comune.~~
- ~~18. All'uopo verrà adottato formale atto deliberativo della giunta comunale e verranno affissi avvisi murali per rendere di pubblica conoscenza l'azione del comune.~~
- ~~19. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la conferma verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.~~
20. Il comune darà avviso di tale scadenza, nell'ultimo anno, agli interessati il cui indirizzo sia noto all'ente.²⁸

Articolo 61 – Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune l'individuazione di separate quote della concessione stessa e/o un'eventuale individuazione di posti.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione all'art. 1, comma 1, lettera i) del D.P.R. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Tali richieste sono recepite e registrate dagli uffici competenti anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. Con atto pubblico o scrittura privata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

²⁸ commi dal 15 al 20 soppressi mediante deliberazione consiliare n. 36 in data 26 novembre 2015

6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, ai sensi dell'articolo 60, comma 8 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore della persona avente diritto designata dai soggetti di cui all'art. 60.
7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dagli uffici comunali competenti esclusivamente nei confronti della persona designata dagli aventi diritto. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione.
8. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

Articolo 61 bis – Assegnazione gratuita di sepoltura per meriti particolari²⁹

1. All'interno dei cimiteri del Comune il Sindaco può disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per meriti, opere di ingegno, per servizi resi alla comunità o per consistenti donazioni al Comune.

Articolo 62 – Retrocessione

1. Le concessioni di sepolture private (aree trentennali, loculi, cellette ossario e cinerarie ecc...) mai occupate o rese libere possono essere retrocesse esclusivamente al Comune su domanda del concessionario o dei suoi aventi causa.
2. Il manufatto o l'area di cui è richiesta la retrocessione passa pienamente a disposizione del Comune dal momento della presentazione della domanda a seguito di provvedimento di approvazione da parte del Responsabile dei servizi cimiteriali, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, tranne che per le cellette ossario o cinerarie.³⁰
3. Al richiedente la retrocessione di cellette ossario o cinerarie, salvo il diritto di rivalsa nei suoi confronti da parte di eventuali altri aventi titolo, è riconosciuto un indennizzo calcolato come segue: la tariffa originaria di concessione viene abbattuta del 40%. Il rimanente 60% viene rapportato alla durata della concessione ed al privato viene restituita la somma corrispondente agli anni di mancato utilizzo. Il calcolo verrà effettuato senza tenere conto dei giorni o dei mesi.³¹
4. Le sepolture private già occupate e rese libere mediante estumulazione, non proposte in retrocessione, passano di diritto a disposizione del comune, senza rimborso di somma alcuna, quando siano trascorsi dieci anni dal momento dell'avvenuta estumulazione o quaranta dall'inizio della concessione.
5. ~~Le domande di retrocessione sono soggette all'approvazione della giunta comunale.~~³²

Articolo 63 – Decadenza

1. ~~La decadenza delle concessioni può aver luogo:~~
 - a) ~~nel caso di grave stato di abbandono e di incuria perdurante da almeno due anni~~
 - b) ~~nel caso di estinzione della famiglia del concessionario. Si ha estinzione della famiglia con riferimento al criterio cronologico del decorso di anni 20 (venti) dalla morte dell'ultimo soggetto avente diritto all'esercizio del diritto d'uso (jus sepulchri) dell'area in questione.~~

²⁹ articolo aggiunto mediante deliberazione consiliare n. 25 in data 27 settembre 2018

³⁰ comma modificato mediante deliberazione consiliare n. 36 in data 26 novembre 2015

³¹ comma aggiunto mediante deliberazione consiliare n. 36 in data 26 novembre 2015

³² comma soppresso mediante deliberazione consiliare n. 36 in data 26 novembre 2015

- ~~2. Il comune provvederà a sollecitare gli interventi omessi di cui alla lettera a) attraverso atti di diffida, indirizzati ai soggetti obbligati a provvedere (concessionario, concessionari o soggetti aventi causa all'esercizio del diritto d'uso), nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo. Qualora la ricerca dei soggetti obbligati di cui al precedente comma risulti infruttuosa o incompleta, si potrà provvedere alla comunicazione della diffida mediante pubbliche affissioni, da effettuarsi presso l'albo pretorio del Comune, la bacheca cimiteriale e presso le aree cimiteriali interessate dal provvedimento, per un periodo di durata non inferiore ad un anno. Nelle stesse forme, ossia attraverso pubbliche affissioni nei modi sopra descritti, verrà stabilito, quando ricorrano i presupposti di cui alla lettera b), l'avvio del procedimento per la dichiarazione di estinzione della famiglia;~~
- ~~3. La decadenza, preceduta da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine nel caso di cui alla lettera a) oppure preceduta da provvedimento di dichiarazione di estinzione della famiglia del concessionario nel caso di cui alla lettera b), sarà dichiarata con provvedimento della giunta comunale, notificato ai concessionari o aventi titolo, nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.~~
- ~~4. Con la stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui gli incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel Cimitero, per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.~~
- ~~5. Nel caso di decadenza dalla concessione per "perdurante stato di abbandono e di incuria", nulla è dovuto ai concessionari, i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.~~
- ~~6. Le operazioni di estumulazione o esumazione dovranno essere eseguite nei modi previsti dal presente Regolamento.~~
- ~~7. Nella diffida più sopra citata dovranno essere precisate:
 - ~~* le notizie che precedono~~
 - ~~* il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni o le esumazioni, con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.~~~~
1. La decadenza della concessione, oltre che per rinuncia del titolare, può aver luogo:
 - a) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati, ancorché non sia stata richiesta una proroga per motivi comprovati;
 - b) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti al successivo articolo 64;
 - c) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o dal presente Regolamento
 - d) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - e) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti dai punti b) e c) del comma precedente è adottata previa diffida al concessionario o, in caso di irreperibilità, previa pubblicazione della diffida all'albo web del Comune ed a quello del Cimitero interessato per la durata di novanta giorni consecutivi.
3. Trascorsi senza esito tre mesi dalla diffida, sarà dichiarata la decadenza, con deliberazione della Giunta Comunale, che avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso.
4. Pronunciata la decadenza della concessione si provvederà alla traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
5. Le opere delle sepolture decadute resteranno nella piena disponibilità del Comune che avrà la facoltà di procedere al loro restauro o demolizione ed a successiva riassegnazione.

Articolo 64 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché

l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutate indispensabili od opportune sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune, il Comune medesimo provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - l'ordinaria pulizia
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 65 – Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 66 – Recinzione aree – Materiale di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile del Servizio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 67 – Vigilanza

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla Legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale, a lavori ultimati, accerta la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

CAPO II PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Articolo 68 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

8. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
9. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
10. Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
11. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
12. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Articolo 69 – Servizio di custodia del cimitero

1. Il servizio di custodia dei due cimiteri comunali è assicurato dal necroforo.

Articolo 70 – Compiti del necroforo

Il necroforo deve provvedere a:

- a) ritirare e consegnare agli uffici comunali l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- b) tenere aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del succitato D.P.R.;
- a) ritirare l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285;
- b) denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reati di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del Codice Penale.
- c) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria;
- d) segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- e) curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe nonché lo sgombero della neve;
- f) curare la pulizia dei portici, dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
- g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci ecc.;
- h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme;
- i) avvertire l'autorità sanitaria per tutte le necessità rilevanti dal punto di vista sanitario;
- j) tenere l'inventario degli attrezzi e dei materiali depositati nei magazzini dei cimiteri;
- k) accertare che l'esecuzione dei lavori, la posa dei segni funerari o di quanto altro previsto dai precedenti articoli sia debitamente autorizzata.

Articolo 71 – Osservanza disposizioni sanitarie

1. Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 5.3.1963 n. 292 e successive modificazioni ed integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 4.10.1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

Articolo 72 – Disposizioni varie

- Il necroforo fa parte del personale dell'Area Tecnica per Lavori Pubblici del Comune.
- Il necroforo, quando è nell'esercizio delle sue funzioni, vestirà la divisa e porterà i distintivi che gli saranno dati dal Comune.
- Gli addetti ai lavori nel Cimitero devono essere sottoposti a vaccinazione antitetanica.

Articolo 73 – Divieti di seppellimento e di esumazione

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco a mezzo dell'ufficio di stato civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal necroforo alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'apposita autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Articolo 74 – Doveri del necroforo

1. E' stretto dovere del necroforo di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni e salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che gli venissero impartiti di volta in volta, in taluni casi speciali.

CAPO III

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Articolo 75 – Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Articolo 76 – Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 77 – Mappa

1. Presso l'ufficio di stato civile è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle tumulazioni o inumazioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nell'ambito dei cimiteri comunali.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero o un nominativo che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni loculo o sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 78 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero del protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 79 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90 il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento della mappa cimiteriale.

Articolo 80 – Schedario dei defunti

1. Presso l'area amministrativa: servizi demografici è tenuto lo schedario dei defunti, con il compito di costruire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. L'addetto al servizio, sulla scorta della mappa di cui all'articolo 77 terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno almeno riportati:
 - a) le generalità del defunto
 - b) il numero della sepoltura

Articolo 81 – Scadenziario delle concessioni

1. Presso l'area amministrativa: servizi demografici è tenuto inoltre lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. L'addetto al servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 82 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Il Regolamento comunale dei servizi mortuari e dei servizi cimiteriali precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 83 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, cellette, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione resterà estranea all'azione che eventualmente ne conseguirà.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 84 – Ricezione di norme

1. Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 115-6947 del 5.8.2002, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 37 del 12 settembre 2002 e della comunicazione trasmessa dall'Azienda Sanitaria Locale n. 10 di Pinerolo – nota Prot. N. 0005049 del 17.9.2002 – si prende atto che dal 1.10.2002 sono sospese le seguenti attività:
 - verifica dei carri funebri
 - assistenza alle esumazioni ed estumulazioni
 - pareri per costruzione edicole funerarie e sepolcri privatiprecedentemente effettuate dal competente servizio sanitario dell'ASL 10 di Pinerolo in quanto ritenute non giustificate da motivazioni sanitarie in virtù della deliberazione della Giunta Regionale richiamata in premessa.
2. Le norme di cui al precedente comma saranno in vigore fino all'adozione di nuove disposizioni da parte degli organi competenti.

Articolo 85 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi di legge e dello statuto comunale.